

**Comune di Carmignano**  
(Provincia di Prato)  
Settore urbanistica ed edilizia

Riservato all'Ufficio Protocollo	Riservato al Settore Urbanistica
	OSSERVAZIONE N°
	75

Comune di Carmignano  
Provincia di Prato  
REGISTRO UFFICIALE  
0017985  
11/12/2013 - INGRESSO

**Al Responsabile del settore 4**  
**Urbanistica ed edilizia**  
**del Comune di Carmignano**  
Piazza G. Matteotti n.1  
59015 - Carmignano (PO)

**Osservazioni al regolamento urbanistico**

Il/La sottoscritto/a: CARDINI Geom. MAURIZIO

nato/a CARMIGNANO ( PO ) il \_04/03/1952\_, residente in Carmignano (PO),

via Carmignanese n° 15,

in qualità di:

Privato cittadino;

Tecnico incaricato dalla proprietà;

Tecnico libero professionista;

Legale Rappresentante della Società \_\_\_\_\_

con sede a \_\_\_\_\_ ;

Altro (specificare) \_\_\_\_\_

Preso visione del Regolamento Urbanistico adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 47 del 02.09.2013, in pubblicazione dal giorno 16.10.2013 al giorno 14.12.2013, al fine di apportare il proprio contributo alla formazione del nuovo Strumento Urbanistico del Comune di Carmignano, presenta le seguenti osservazioni:

Riempire un modulo per ogni tipologia di osservazione riguardante elaborati diversi, sulla base dei fac-simile sotto riportati

DATI DELL'OSSERVAZIONE	
Ubicazione:	GENERALE
Proprietario (o altro):	
Eventuale tecnico incaricato:	
Elaborato di R.U. interessato dall'osservazione (indicare la denominazione ed il numero):	ESTRATTO N.T.A. (PAG. 29) ART. 24 COMMA 5

Premesso che: L'ART. 24 COMMA 5 PREVEDE QUALE DISTANZA FRA EDIFICI LA LUNGHEZZA MINIMA (10 ML.) CHE GLI STESSI SI FRONTEGGINO O NO

Considerato che: E' NORMA NAZIONALE COMUNEMENTE USATA DA TUTTI I COMUNI CHE LA DISTANZA MINIMA DA RISPETTARE FRA EDIFICI (ML. 10) E' RIFERITA AGLI STESSI SE I MEDESIMI SI FRONTEGGIANO.

Osserva che: VENGA TOLTA LA DICITURA "O NO" AL FINE DI NORMARE CHE LA DISTANZA MINIMA FRA EDIFICI SI RIFERISCE AI MEDESIMI QUANDO SI FRONTEGGIANO

<b>Allegati (* obbligatori)</b>
per osservazioni agli elaborati grafici:
<ul style="list-style-type: none"><li>• Cartografia catastale 1:2.000;</li><li>• Cartografia di R.U. adottata con perimetrazione di colore rosso dell'area oggetto dell'osservazione;</li></ul>
<input type="checkbox"/> Cartografia di R.U. con proposta modifica;
per osservazioni alle N.T.A.:
<ul style="list-style-type: none"><li>• Stralcio N.T.A. di R.U. adottate;</li></ul>
<input checked="" type="checkbox"/> Stralcio N.T.A. di R.U. con proposta modifica;

(data) 10/12/13



determinazione dell'altezza i volumi tecnici, gr...  
coperture piane praticabili.

Si assumerà come riferimento alla base del fabbricato la linea d'incontro della costruzione col terreno considerato allo stato naturale, quando non esista il marciapiede. In ambiti classificati a pericolosità idraulica elevata si assume come riferimento alla base una quota sopraelevata pari al battente idraulico di riferimento calcolato per eventi con tempo di ritorno duecentennale.

Il numero di piani previsti, quando non vi siano ulteriori indicazioni è da intendersi comprensivo del piano terreno.

3 - **Altezza interna netta (Hin)**

Si definisce "altezza interna netta" di un piano o di un locale l'altezza effettiva misurata tra il piano finito di calpestio e l'intradosso della struttura soprastante, sia essa di interpiano o di copertura.

Ai fini della determinazione dell'altezza interna netta non si considerano i controsoffitti, salvo quelli costituenti parte integrante della struttura di copertura al fine di renderla conforme alle vigenti norme in materia di risparmio energetico.

In presenza di coperture voltate, o comunque irregolari, l'altezza interna netta è determinata come media ponderale delle altezze rilevate, o di quelle previste dal progetto.

Non rilevano ai fini del computo dell'altezza interna netta:

- il maggiore spessore di eventuali elementi appartenenti all'orditura principale del solaio o della copertura;
- il maggiore spessore dei solai finalizzato al conseguimento di un ottimale isolamento termico e acustico, purché realizzati nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi definiti dalle vigenti norme regionali in materia di edilizia sostenibile.

4 - **Distanza minima dai confini**

Si intende la lunghezza del segmento minimo congiungente la parete dell'edificio più vicina al confine e il confine stesso.

5 - **Distanza tra gli edifici**

Si intende la lunghezza del segmento minimo congiungente le pareti degli edifici, che si fronteggino o no. Elementi accessori quali logge, porticati, terrazze non costituiscono parte integrante del corpo di fabbrica e di conseguenza non costituiscono elementi di unione di due o più edifici.

In ogni caso dovranno essere rispettate le distanze minime, anche in relazione alle altezze, stabilite dalle normative vigenti per le costruzioni in zone sismiche.

6 - **Distanze dal filo stradale**

Si intende la lunghezza del segmento minimo congiungente la parte più avanzata del fabbricato, considerata ai fini del computo del volume, con la sede stradale (comprendente questa l'eventuale marciapiede, le banchine e le eventuali strutture laterali come parapetti, muri, scarpate).

Ai fini della misurazione della distanza non sono computate le opere edilizie necessarie a superare il dislivello fra la strada e il piano terra del fabbricato.

Nella determinazione della distanza degli edifici dal filo stradale dovranno essere rispettate le prescrizioni e le fasce di rispetto previste dal Codice della strada.

ESPRESSO (R.U) N.T.A

ART. 24 FONDA 5

"DISTANZE TRAGLI EDIFICI"

